

Ordinanza num. 44
emessa in data 08/06/2007
Prot. 7563



COMUNE DI TORRITA DI SIENA
PROVINCIA DI SIENA



ORDINANZA

Oggetto: Disciplina degli orari di esercizio delle attività di acconciatore, estetista ed affini.

IL SINDACO

Visti:

- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40
- Legge 17 agosto 2005, n. 174
- Legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive mod. ed int. – art. 2 bis - comma 2
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1
- L.R. 17 ottobre 1994, n. 74 – art. 5 lett. g)
- Regolamento Comunale per l'esercizio professionale delle attività di Acconciatore, Estetista ed affini
- T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 50

Richiamate le precedenti Ordinanze:

- num. prot. 3866 emessa in data 16 Giugno 1975 avente ad oggetto "Determinazione degli orari delle attività di Parrucchiera per signora ed affini";
- num. 917 – prot. 2350 emessa in data 22 febbraio 1992 avente ad oggetto "Determinazione degli orari per gli esercizi di Barbiere e Parrucchiere per signora"

Dato atto che con raccomandata prot. 5939 recante la data del 9 maggio 2007, sulla proposta di articolazione dei principi e criteri costituenti il contenuto della presente Ordinanza, è stato richiesto il parere delle Organizzazioni di Categoria, delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore e delle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative, e che da parte dei soggetti sopra indicati non sono pervenuti rilievi o proposte in senso contrario, acquisendo pertanto parere favorevole in virtù del principio del silenzio-assenso;

ORDINA

Che le attività di Acconciatore, Estetista ed affini operanti sul territorio Comunale, osservino le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura:

Art. 1 - Disposizioni Generali

1. I titolari di attività di Acconciatore, Estetista ed affini possono determinare liberamente l'orario di esercizio in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei principi di cui alla presente Ordinanza, garantendo comunque un'apertura dell'esercizio non superiore a 50 ore settimanali.
2. L'orario giornaliero è scelto nell'ambito della fascia oraria 7.00 – 21.00 garantendo un minimo di 4 ore di esercizio al giorno. Entro tali limiti l'esercente potrà scegliere il proprio orario di esercizio, che può essere articolato in modo continuato oppure spezzato.
3. Possono essere definiti, orari diversificati per il periodo estivo ed invernale. La cadenza temporale dei periodi è determinata dal cambiamento tra ora legale e solare.
4. E' fatto obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario, mediante esposizione di apposito cartello, ben visibile, sia all'interno dei locali che all'esterno dell'esercizio sulla porta di accesso.
5. Per quanto attiene l'orario di chiusura, l'esercizio dovrà essere chiuso in modo da impedire l'ingresso di persone oltre l'orario stabilito. E' tuttavia consentita la prosecuzione dell'attività all'interno dei locali, per la sola ultimazione delle prestazioni in corso al momento della chiusura.

Art. 2 – Esercizi misti

1. Nel caso in cui venga svolta congiuntamente l'attività di Acconciatore, Estetista ed affini, dovrà essere osservato un unico orario, scelto sulla base dei criteri forniti con la presente Ordinanza.
2. Qualora nei medesimi locali venga svolta attività di commercio, l'esercizio dovrà comunque osservare l'orario previsto per le attività di Acconciatore, Estetista ed affini .

Art. 3 – Chiusura infrasettimanale

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40, è data la facoltà agli esercenti di avvalersi della giornata di chiusura infrasettimanale.
2. Nel caso in cui l'esercente abbia scelto di praticare la chiusura infrasettimanale, questa potrà essere derogata, nei seguenti periodi:
 - nelle settimane in cui cade un giorno festivo
 - nel mese di Dicembre

Art. 4 – Chiusura domenicale e festiva

1. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva.
2. Tale obbligo è derogabile nelle domeniche e festività infrasettimanali del mese di Dicembre, ad eccezione che nei giorni di 25 e 26 Dicembre, nei quali l'esercizio dovrà comunque restare chiuso.
3. Eventuali deroghe al disposto del primo comma del presente articolo, possono essere concesse, previa apposita istanza, in presenza di comprovati motivi.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di esercizio delle attività di Acconciatore, Estetista ed affini .
2. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme vigenti in materia nonché a quanto contenuto nel Regolamento Comunale per l'esercizio professionale delle attività di Acconciatore, Estetista ed affini.
3. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:
 - entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
 - entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.
5. Per tutto quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
6. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, per le quali non siano prestabilite dalle normative di settore specifiche sanzioni amministrative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e succ. mod ed int., pari ad una somma che parte da un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00, secondo modalità e termini disposti dalla Legge 24.11.981, n. 689, nonché dal Regolamento Comunale per la disciplina della Sanzioni Amministrative approvato con Deliberazione Consiglio Comunale num. 3 del 27 febbraio 2004.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della presente ordinanza.

Torrita di Siena, 08/06/2007

Il Sindaco
Giordano Santoni

Pubblicata all'Albo Pretorio
In data 13 giugno 2007 – n. 147/07